

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);”.
2. All'articolo 1, comma 2, è soppressa la lettera n).
3. All'articolo 1, comma 2, lettera o) le parole “cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari” sono sostituite da *“residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,”* e le parole “come pure” sono sostituite da *“nonché”*.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Nel'articolo 5, comma 1, alla fine è aggiunto il seguente periodo: *“Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.”.*
2. Nel'articolo 5, comma 3, lettera b), dopo la parola riciclaggio la “o” è sostituita da “e”.
3. Nel'articolo 5, comma 3, lettera b), il periodo che inizia con le parole “I dati statistici” fino alle parole “persone perseguite” è sostituito dal seguente:
“b) In particolare, è compito dell'UIF indicare, tra l'altro, il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, tra l'altro, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, tra l'altro, il numero di persone perseguite”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 6, comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni indicanti i dati e le informazioni che costituiscono il contenuto minimo delle segnalazioni di cui all'articolo 41.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo le parole “iscritti nei propri albi” sono sopresse le parole *“nonché dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b),”.*

Art. 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera n), all'inizio dopo la parola "le succursali" è eliminata la parola "italiane" ed è eliminato il periodo che segue le parole "aventi sede legale in uno Stato estero".
2. All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
"n bis) le succursali aventi sede in Italia delle società estere di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;".
3. All'articolo 11, comma 2, lettera d), le parole "all'estero" sono sostituite dalle seguenti: *"in uno Stato estero"*.
4. All'articolo 11, comma 4, le parole "dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: *"dalla direttiva"*, le parole "del Paese terzo" sono sostituite dalle seguenti: *"dello Stato estero"* ed alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: *"in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*.
5. All'articolo 11, comma 6, le parole "in Paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: *"nello Stato estero"*.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole "attività in materia di contabilità e tributi" sono sostituite dalle seguenti parole: *" , anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati"*.
2. All'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo la parola "trust" sono aggiunte le seguenti: *"di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966"*.
3. All'articolo 12, comma 3, le parole "si osservano" sono sostituite da *"sussistono"* e le parole "della dichiarazione dei redditi" sono sostituite da: *"delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali"* e le parole "di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12", sono sostituite da: *"di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12"*.
4. Dopo l'articolo 12, comma 3, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, presso i soggetti destinatari del presente decreto, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III."

Art. 7

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

“e bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in presenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo le parole “una operazione unica”, le parole “o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate” sono sostituite con le seguenti: “, *anche frazionata, o con più operazioni che appaiono collegate*”.

2. All'articolo 15, comma 2, la parola “collegate” è sostituita dalla parola “*frazionate*”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera b), dopo le parole “una operazione unica”, le parole “o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate” sono sostituite con le seguenti: “, *anche frazionata, o con più operazioni che appaiono collegate*”.

2. All'articolo 16, comma 2, le parole “di identificazione del cliente e di verifica” sono sostituite con le seguenti: “*di adeguata verifica del cliente e di controllo*”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera b), dopo le parole “una operazione unica”, le parole “o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate” sono sostituite con le seguenti: “, *anche frazionata, o con più operazioni che appaiono collegate*”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 23, comma 4, le parole “gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione” sono sostituite dalle seguenti: “*permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 43*”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. La rubrica dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente: “*Attività di gioco*”.

2. Nell'articolo 24, al comma 4:

a) dopo la parola “gestione” le parole “di case da gioco on line” sono sostituite dalle seguenti: “*dei giochi*”;

b) dopo le parole “lettera e” è aggiunta la parola “*bis*”;

c) il numero “1.000” è sostituito da “*5.200*”;

d) dopo la parola “euro” e prima delle parole “e consentono” sono inserite le seguenti parole: “*, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro*”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 25, comma 1, dopo le parole “Sezione I” sono aggiunte le seguenti: “*, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, alla lettera d) dell'articolo 16 ed alla lettera c) dell'articolo 17,*”.

2. All'articolo 25, comma 1, è aggiunto, dopo la lettera c), la seguente lettera:

“*c bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.*”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 28, comma 6, sono cancellate le parole “o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 30, comma 1, lettera c), le parole "in Paesi non appartenenti all'Unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI" sono sostituite con: "*in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva, succursali in Stati extracomunitari di banche e altri organismi italiani o di altri Stati che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva*".
2. All'articolo 30, comma 1, lettera d), le parole "all'articolo 12, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "*agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b)*".
3. All'articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
"*3 bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.*".

Art. 16

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 32, comma 1, lettera b), le parole "siano" sono sostituite da "sono" e "imponga" da "impona" e alla fine le parole "dal presente decreto" sono sostituite con: "*dalla direttiva*".

Art. 17

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 34, comma 1, sostituire la parola "introdotto" con "*presentato*".
2. All'articolo 34, comma 2, sostituire la parola "introdotto" con "*presentato*".

Art. 18

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a), dopo le parole "del cliente" sono aggiunte le seguenti: "*e del titolare effettivo*".
2. All'articolo 36, comma 2, lettera a), dopo le parole "del cliente" sono aggiunte le seguenti: "*e del titolare effettivo*".
3. All'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole "indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o" sono sostituite da "*anche*" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "*L'acquisizione delle modalità di pagamento è effettuata, se risulta necessario in sede di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica, in conformità ai criteri*".

generali previsti dall'articolo 20.”.

4. All'articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente Capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.”.

5. All'articolo 36, comma 3, le parole “dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura” sono sostituite dalle seguenti: “*all'apertura, alla variazione e alla chiusura*” e dopo le parole “rapporto continuativo” sono inserite le seguenti: “*ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,*” e le parole “dalla fine” sono sostituite dalle seguenti: “*al termine*”.

6. All'articolo 36, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.”.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2.”

2. All'articolo 38, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della funzione pubblica sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. L'attuazione del presente comma deve avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica.”.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 39, nella rubrica dopo la “d)” è inserito: “, e bis”.

2. All'articolo 39, comma 1, dopo le parole "lettera d) e" sono inserite: "*dalla lettera e bis) alla*".

Art. 21

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto. A tal fine la UIF adotta apposite istruzioni."

Art. 22

(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 46, comma 4, le parole "dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla direttiva*".

2. All'articolo 46, comma 6, le parole "dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla direttiva*".

Art. 23

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 47, comma 1, le parole "La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute" sono sostituite dalle seguenti: "*La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività*".

Art. 24

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 49, comma 1, dopo le parole "quando il valore" le parole "dell'operazione, anche frazionata," sono sostituite dalle seguenti: "*oggetto di trasferimento*" e dopo le parole "12.500 euro." è inserito il seguente periodo: "*Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.*".

2. All'articolo 49, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4 bis. Gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario."

3. All'articolo 49, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli assegni bancari, postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare anche la clausola di non trasferibilità."

4. All'articolo 49, comma 14, dopo le parole "del cessionario" sono aggiunte le seguenti: "*l'accettazione di questi*".

Art. 25

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 51, comma 1, dopo le parole "alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1," è aggiunto "*4 bis*,".

Art. 26

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 52, comma 1, dopo le parole "del presente decreto vigilano" sono aggiunte le parole "*ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze*,".

2. All'articolo 52, comma 2, lett. c), dopo le parole "le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1," è aggiunto "*4 bis*,".

Art. 27

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 53, comma 5, dopo le parole "Le autorità di vigilanza," e prima delle parole "il Nucleo speciale" sono aggiunte le seguenti: "*il Ministero della giustizia, gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1*,".

Art. 28

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56, comma 1, dopo "61" sono cancellate le parole "comma 1,".

Art. 29

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 57 è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente:
"*1 bis) La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.*".

Art. 30

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 58, comma 1, dopo le parole "disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1," è aggiunto "4 bis,".

Art. 31

(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 66 è aggiunto, dopo il comma 9, il seguente comma:
"9 bis) *Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010.*"

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.